



# COMUNE DI GUARDAVALLE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

## ORDINANZA N° 60 DEL 24/06/2022

### Disciplina dei trattenimenti musicali in pubblici esercizi e orari delle emissioni sonore

#### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

**Visto** il comma 2 dell'art. 13 "Modifiche al T.U.L.P.S. del decreto Legge 9 febbraio 2012 n.5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" che ha abrogato il secondo comma del Part. 124 del Regio Decreto 6 Maggio 1940, n. 635 inerente l'art. 69 del T.U.L.P.S. Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773;

**Considerato** che l'abrogazione del citato art. 124, unitamente alla liberalizzazione degli orari di apertura dei pubblici esercizi consente di svolgere liberamente senza limitazioni d'orario qualsiasi attività di intrattenimento musicale (concertini, Karaoke, cabaret, intrattenimento con d.j.) all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi;

**Ritenuto** di dover regolamentare l'attività dei piccoli trattenimenti musicali e concertini nei pubblici esercizi, al fine di tutelare la pubblica quiete, il riposo e la salute delle persone;

**Dato Atto** che l'amministrazione comunale riconosce l'importanza del ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, dislocate sul territorio comunale, non solo perché con la loro presenza contribuiscono efficacemente all'animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché offrendo piccoli intrattenimenti musicali e altre iniziative complementari di animazione, danno la possibilità a residenti e/o turisti di divertirsi all'interno dei confini comunali;

**Considerato**, altresì, che tali attività possono costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i residenti e/o turisti che abitano stabilmente e/o temporaneamente nelle aree interessate particolarmente nelle ore serali e notturne;

**Tenuto conto** che in base a quanto sopra richiamato occorre ricercare il giusto equilibrio alle esigenze di tutti i soggetti;

**Ritenuto**, inoltre, opportuno disciplinare l'orario nel quale è consentita la diffusione della musica all'interno e all'esterno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, affinché sia ammesso il libero esercizio di tale attività e al contempo tutelare la salute pubblica;

**Vista** la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" la quale all'art. 8, comma 2, dispone, l'obbligo per i soggetti titolari dei progetti o delle opere elencate allo stesso comma di predisporre una documentazione di previsione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica, o al potenziamento delle opere elencate;

**Visto** il DPR 19 ottobre 2011, n. 27, che all'art. 4 disciplina la semplificazione in materia di impatto acustico delle attività economiche, prevedendo per i ristoranti, pizzerie, trattorie, sale, gioco, bar, stabilimenti balneari, ecc. che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali e che superino i limiti di rumore stabiliti dai limiti previsti dal DPCM 14.11.1997, l'obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato, ai sensi dell'art.8, comma 2, della legge 26.10.1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore si può fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

Considerato che il comune di Guardavalle non ha mai approvato un Regolamento per la disciplina dei trattenimenti danzanti e musicali presso pubblici esercizi;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

## **ORDINA**

per le motivazioni in premessa indicate quanto segue:

1. Le Strutture Turistiche – Balneari, possono svolgere le attività di intrattenimento musicale (concertini karaoke, cabaret, intrattenimento con dj, piccoli spettacoli teatrali) all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande ubicati nelle aree demaniali e nel territorio di Guardavalle, fino alle ore 1:00.
2. Di consentire dalle ore 1:00 alle ore 04,00, esclusivamente alle strutture ubicate ad una distanza superiore a m. 100 dalle abitazioni, attività d'intrattenimento musicale all'interno delle strutture suddette attraverso solo musica filodiffusa/piano bar, limitando le emissioni sonore a 50 db;
3. Le casse e gli altoparlanti devono essere collocate in modo tale da ridurre al minimo l'inquinamento acustico delle aree pubbliche e del vicinato. Per le attività ubicate in area demaniale e che comunque affacciano sul litorale dovranno obbligatoriamente essere rivolte in direzione mare.

La mancata osservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali. Sarà sempre disposta la cessazione dell'attività d'intrattenimento svolta in difetto.

Nel caso di reiterazioni della violazione del presente provvedimento sarà disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a gg. 7.

La presente disposizione sarà pubblicata all'Albo del Comune, e trasmessa per quanto di competenza ai Carabinieri, al Circomare, alla Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Prefettura

Guardavalle 24/06/2022

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
Campini – Currà - Rotella

